





**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
*Provincia di Catanzaro*

PREMESSO CHE:

- A seguito di regolare concorso, con delibera di Giunta Comunale n. 95 dell'1.04.1981, il Sig. Mezzatesta Domenico, nato a Soveria Mannelli il 25.04.1954, veniva assunto da questo Comune in qualità di Custode della locale Casa Mandamentale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 469/78, cioè con spese a carico dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia;
- Il 22.11.1981 il Sig. Domenico Mezzatesta veniva arrestato con l'accusa di "minaccia grave e continuata, violenza privata e tentato omicidio" e quindi, con la medesima decorrenza, sospeso dal servizio temporaneamente in via cautelare (deliberazione di Giunta Comunale n. 23 dell'11.2.1982), ai sensi dell'art. 249 del TU Leggi C.P. n. 383 del 3.3.1934;
- Nel periodo di sospensione dal servizio, protrattosi anche durante la libertà provvisoria, avendo il Ministero negato la possibilità di riassunzione prima dell'esito finale del procedimento penale, veniva corrisposto al nucleo familiare del Mezzatesta un assegno alimentare pari ad un terzo dello stipendio;
- In data 19.05.1990, con deliberazione di Giunta Comunale n. 119, il Mezzatesta veniva riassunto in servizio, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 362/90 del 3.4.1990, che riconosceva estinto il procedimento penale a suo carico per intervenuta amnistia;
- In data 24.05.1991, con deliberazione di Giunta Comunale n. 122, prendendo atto del provvedimento di licenziamento adottato dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme in data 6.8.90 e su invito a provvedere del Ministero di Grazia e Giustizia (prot. 039100/726/4 del 15.05.1991, in atti al n. 2809 del 21.5.1991), il Sig. Mezzatesta Domenico veniva licenziato con decorrenza immediata;
- In data 2.12.1991, con deliberazione di Giunta Comunale n. 334, il Sig. Domenico Mezzatesta veniva riassunto in servizio, in ottemperanza all'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1277 del 12.11.1991, che disponeva la sospensione del provvedimento di licenziamento, in riforma dell'Ordinanza TAR Calabria 581/91;
- Con sentenza 696/97 il TAR Calabria annullava il licenziamento del Sig. Mezzatesta e avverso tale decisione presentava ricorso l'Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero della Giustizia;
- Il TAR Calabria, con sentenza n. 402/2000 stabiliva nel frattempo l'obbligo, per questa Amministrazione, di pronunciarsi in ordine all'istanza notificata in data 30.12.1993 dal Sig. Domenico Mezzatesta, ex Custode della locale Casa Mandamentale, tesa ad ottenere l'inquadramento in ruolo ed il versamento di altre somme dovute a titolo di retribuzione e di contribuzione nel periodo dicembre 1981/maggio 1990, durante il quale era stato sospeso dal servizio in pendenza di procedimento penale;
- Con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora acquisito agli atti del comune in data 13.10.2003 il sig. Mezzatesta chiedeva al comune di corrispondergli la integrale retribuzione e contribuzione previdenziale ed assicurativa per il periodo di sospensione dall'incarico nonché a dare esecuzione alla citata sentenza n. 402/2000;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 151/03 questa Amministrazione, in conseguenza del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel quale si consigliava di attendere la decisione del Consiglio di Stato in relazione al ricorso avverso la sentenza TAR Calabria n. 696/97, ribadiva la propria volontà di ottemperare alla sentenza 402/2000 solo dopo la pronunzia del Consiglio di Stato;
- Con sentenza n. 218/04, espressa in sede di ottemperanza su ricorso del 27.11.2003 della controparte, il TAR Calabria, ritenendo che "la delibera di Giunta Comunale n. 151/03, lungi dal costituire atto di esecuzione della sentenza n. 402 /2000,

*esprime la volontà di soprassedere all'adempimento degli obblighi da essa derivanti"*, stabiliva l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire la precedente propria sentenza n. 402/2000, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione, e disponendo la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inerzia;

- L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, interpellata da questa Amministrazione in merito al suddetto giudizio di ottemperanza, con nota 06335 del 16.03.04, in atti al n. 1981 del 18.03.04, comunicava di ritenere che il Comune dovesse ottemperare all'intervenuta decisione TAR, "sentiti gli Organi interessati" circa il "modus operandi";
- Con delibera della G.C. n. 64 del 09.04.2004 si dava esecuzione alla sentenza TAR n. 402/2000 attraverso la presa d'atto di tutti i provvedimenti assunti in passato dal Comune, dai quali poteva evincersi l'avvenuto inquadramento del dipendente Mezzatesta nei ruoli dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, presupposto del suo successivo trasferimento presso il Comune di Decollatura, nonché la determinazione della sorte capitale delle somme dovute a titolo di arretrati, oltre interessi e rivalutazione da quantificare;
- Con lettera del 31.03.2004 prot. n. 2299 il Comune chiedeva al Ministero della Giustizia l'autorizzazione alla corresponsione delle somme in questione in favore del Mezzatesta, richiedendo altresì il relativo rimborso;
- con nota 167902/726 del 7.05.2004, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, rendeva noto che il rimborso sulle competenze arretrate continuava ad essere subordinato alla sentenza del Consiglio di Stato sull'appello presentato da quella Amministrazione avverso la sentenza n. 696/97 del TAR Calabria; in senso conforme anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con propria nota n. 21783 del 20.06.2002;
- La controparte, non ritenendo ottemperato il giudicato, chiedeva la nomina del Commissario ad Acta il quale, nella persona del dott. Pietro Lisi, Viceprefetto di Catanzaro, insediatosi in data 25.05.2004, verificava, invero, l'avvenuta ottemperanza degli obblighi di pronuncia di cui alla sentenza di esecuzione, salva la quantificazione degli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione per la quale dava termine al 15.06.2004;
- Con nota del 23.07.2004 prot. n. 5782, indirizzata al commissario ad acta ed al legale del Mezzatesta, il responsabile del servizio finanziario del comune confermava che l'importo esattamente dovuto, comprensivo di capitale, interessi e rivalutazione ammontava ad € 189.571,78, come calcolato dal legale del Mezzatesta, Avv. Anselmo Torchia;
- Con sentenza n. 26/2005, notificata in data 03.02.2005, il TAR Calabria, sempre in sede di ottemperanza, accoglieva nuovamente la domanda di controparte, la quale aveva rilevato – inesattamente – che il comune non aveva provveduto a quantificare interessi e rivalutazione, oltre a non corrispondere il dovuto, dichiarando l'obbligo del comune di dare esatta esecuzione al giudicato n. 402/2002 nel termine di sessanta giorni dalla notifica;
- Che il Comune di Soveria Mannelli, con delibera di Giunta Comunale n. 74/05, stabiliva ancora una volta di attendere, prima di dare definitiva esecuzione alla Sentenza TAR Calabria n. 402/2000 ed al successivo giudizio di ottemperanza n. 26/2005, la decisione del Consiglio di Stato in ordine al ricorso avverso la sentenza n. 696/97, riservando a tale esito ogni ulteriore determinazione;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2682/2005 con la quale è stato accolto l'appello del Ministero della Giustizia e pertanto riformata la sentenza di primo grado favorevole al Mezzatesta,

con la conseguente conferma del provvedimento di licenziamento allo stesso inflitto in data 6.08.1990, sulla base dei fatti accertati in sede di giudizio penale;

VISTA la nota n. PU GDAP 2000 18/07/2005 0257605 2002 del 13.07.05, in atti al n. 6041 del 26.07.2005, con la quale il Ministero della Giustizia, nel trasmettere la suddetta sentenza a questo Ente, comunica che – in esito alla sentenza stessa – il Ministero non dovrà concedere nessun rimborso relativo alle competenze arretrate richieste dal Mezzatesta, in considerazione dell'annullamento della sentenza di primo grado a lui favorevole;

RIBADITO che la sentenza TAR n. 402/2002, come riportato nelle motivazioni della sentenza n. 26/2005, “ha dichiarato il solo obbligo di provvedere, senza alcuna indicazione in ordine al contenuto dei provvedimenti conseguenti...sulla richiesta formulata dall'interessato...con l'ovvia precesazione che, laddove il comune intenda dare risposta positiva all'istanza, da ciò deve essere tratta ogni conseguenza che ne derivi”;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale si è sempre attenuta alle disposizioni del Ministero nonché ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato;

RITENUTO poter dare definitiva esecuzione al giudicato amministrativo sulla base della decisione del Consiglio di Stato n.2682/2005 e della conseguente comunicazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile Area Amministrativa ai sensi dell'art.49 del DLgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

## D E L I B E R A

1. DI PRONUNZIARSI definitivamente in ordine alla Sentenza TAR Calabria n. 402/2000 ed al successivo giudizio di ottemperanza n. 26/2005, stabilendo che nessun rimborso è dovuto da questa Amministrazione al Sig. Mezzatesta Domenico, in relazione alle competenze arretrate richieste dallo stesso, in considerazione dell'annullamento della sentenza di 1° grado a lui favorevole, avvenuta con decisione del Consiglio di Stato n. 2682/2005 ed alla conseguente analoga decisione assunta dal Ministero della Giustizia, comunicata a questo Ente con nota n. PU GDAP 2000 18/07/2005 0257605 2002 del 13.07.05, in atti al n. 6041 del 26.07.2005.
  2. DI DARE ATTO, pertanto che, con decorrenza dalla data del 06.08.1990, con riguardo alla posizione giuridica del Sig. Mezzatesta, riacquista efficacia il provvedimento disciplinare del licenziamento inflittogli dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, rimasto sospeso in via cautelare fino alla data della citata sentenza del Consiglio di Stato.
  3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio la trasmissione della citata sentenza ai soggetti interessati.
-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 207 del 14/10/2005

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**MONTORO VITTORIO ANGELO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>07/11/2005</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/11/2005 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 17/11/2005

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**